



| Causa e data | Parti in causa | Sezione CGUE | Tipo di procedimento | Stato membro di provenienza | Grado di giudizio nazionale | Conclusioni Avvocato generale | Note | Principi richiamati dalla Corte | Oggetto |
|---|---|--------------|------------------------------------|-----------------------------|--|--|------|---|--|
| C-235/18 del 15 maggio 2019, ECLI:EU:C:2019:412 | Vega International Car Transport and Logistic – Trading GmbH contro Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie | VIII | domanda di pronuncia pregiudiziale | PL | Corte suprema amministrativa, Polonia (Naczelny Sąd Administracyjny) | pronuncia non preceduta da conclusioni | | Rilevanza dei precedenti giurisprudenziali, maturati nel vigore di una direttiva abrogata dalla direttiva successiva. Il potere di disporre quale aspetto fondamentale per qualificare una operazione come cessione di beni. Messa a disposizione di carte carburante come prestazioni di servizi esente. Esenzione non dipende dallo status della società. | Fiscalità – Imposte indirette - Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 135, paragrafo 1, lettera b) – Cessione di beni – Esenzioni a favore di altre attività – Concessione e negoziazione di crediti – Carte carburante |
| Classificazione | | | | | | | | | |
| Imposta sul valore aggiunto, Operazioni imponibili, Cessione di beni, Esenzioni. | | | | | | | | | |
| Questione pregiudiziale | | | | | | | | | |
| Il giudice del rinvio chiede se l'articolo 135, paragrafo 1, lettera b), Direttiva 2006/112/CE, debba essere interpretato nel senso che la messa a disposizione di carte per il rifornimento del carburante da parte di una società madre alle proprie controllate possa essere qualificata come servizio di concessione di credito esentato dall'IVA, oppure che l'Iva versata in Polonia, in un'operazione complessa avente come obiettivo principale la cessione di carburante, possa essere recuperata ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1, di detta direttiva. | | | | | | | | | |
| Dispositivo | | | | | | | | | |
| L'articolo 135, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che la messa a disposizione di carte per il rifornimento carburante da parte di una società madre alle proprie controllate che effettuano il trasporto, può essere qualificata come servizio di concessione di credito esentato dall'imposta sul valore aggiunto, ai sensi della disposizione summenzionata. | | | | | | | | | |
| Nota redazionale | | | | | | | | | |
| <p>La Vega International (residente in Austria) acquista carburante utilizzato dalle proprie controllate, che effettuano l'attività di autotrasporto. La suddetta società riceve le fatture di acquisto e a fine mese rifattura alle proprie controllate, tra cui la Vega Poland (residente in Polonia), il carburante così "ceduto", maggiorando il corrispettivo del 2%.</p> <p>Tuttavia, la richiesta di rimborso dell'IVA presentata in Polonia da parte della Vega International (residente in Austria) viene respinta dall'amministrazione finanziaria polacca, perché la ri-fatturazione, alle proprie controllate, non poteva considerarsi una cessione di carburanti (prestazioni imponibili), bensì un contratto di finanziamento all'acquisto di carburante (prestazioni esenti). Dunque l'Iva sugli acquisti, ovvero l'Iva chiesta a rimborso, non poteva essere recuperata dalla società austriaca.</p> <p>Il giudice del rinvio rimanda ad un precedente (sentenza del 6 febbraio 2003, Auto Lease Holland, C-185/01) in cui si discuteva se un'operazione dovesse qualificarsi come cessioni di beni o come attività di natura "finanziaria", tenuto conto del fatto che la data, la qualità e la quantità di carburante era decisa dal locatario, mentre la società di leasing si limitava semplicemente ad anticiparne il costo.</p> <p>Il suddetto giudice nutre però dubbi in merito al fatto che tale precedente, maturato sotto il vigore del precedente art. 5, n. 1 della sesta direttiva 77/388/CEE, possa applicarsi con la nuova direttiva 2006/112, art. 135, paragrafo 1, lettera b), visto che quest'ultima esenta le operazioni di "concessione e la negoziazione di crediti nonché la gestione di crediti da parte di chi li ha concessi".</p> <p>La Corte di Giustizia Europea, dopo aver precisato che le disposizioni della direttiva 2006/112, e segnatamente l'art. 14, paragrafo 1, sono in sostanza identiche alle equivalenti disposizioni della precedente Sesta Direttiva (art. 5 paragrafo 1), si sofferma sulla nozione "estesa" di cessione di beni. Questa si realizza quando, in qualsiasi forma, venga trasferito ad un terzo il potere di disporre, anche di fatto, di un bene, come se ne fosse proprietario, ovvero quando il terzo ha la possibilità di adottare decisioni atte ad incidere sulla situazione giuridica del bene, tra cui, in particolare, la decisione di venderlo. E ciò a prescindere dalle forme giuridiche, di diritto nazionale, utilizzate.</p> <p>Nel caso in esame non si realizza una cessione di beni tra le due società, perché il potere di disporre del carburante intercorre direttamente tra le società petrolifere, attraverso le stazioni di rifornimento e le società controllate residenti in Polonia. In realtà, la società austriaca Vega International si limita solo a mettere a disposizione uno strumento di pagamento, ma il potere di disporre del bene è sempre della società controllata Vega Poland, residente in Polonia.</p> <p>Stabilito che non è una cessione di beni, il passaggio successivo è stato quello di inquadrare o meno, nell'ambito delle operazioni esenti, i pagamenti del carburante eseguiti dalla società austriaca Vega International, ai sensi dell'art. 135, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/112.</p> <p>È indubbio quindi che quest'ultima abbia fornito un servizio finanziario. Infatti, da un lato si finanzia l'acquisto del carburante, al pari di una banca, e dall'altro lato, viene applicata una maggiorazione del 2% in sede di ri-fatturazione del carburante stesso. Non impedisce tale conclusione la circostanza che la Vega International non sia una banca, perché secondo la Corte di Giustizia Europea, al fine di stabilire se un'operazione sia esente o meno, va considerato il profilo oggettivo, prescindendo dalla qualifica del soggetto che fornisce il servizio (v., in tal senso, CGUE, sentenze del 4 maggio 2006, Abbey National, C-169/04, punto 66, e del 21 giugno 2007, Ludwig, C-453/05, punto 25).</p> | | | | | | | | | |
| La presente nota sarà inserita in una raccolta dotata di ISBN | | | | | | | | | |